



**Un quesito su
abusi edilizi insistenti su aree demaniali e loro condonabilità**

Risponde l'Avv. Valentina Stefutti

DOCUMENTI

2009

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: è condonabile un immobile abusivo che ricada su terreno privato e solo in parte su terreno demaniale (nella fattispecie, demanio marittimo)?

Risposta: *(a cura dell'Avv. Valentina Stefutti)*: La risposta al quesito proposto non può che essere negativa. Come ha ribadito il Consiglio di Stato in due recentissime sentenze, le nn.1582 3 1583 del 2009, qualora l'immobile ricada, anche in parte, in zona demaniale, in mancanza di apposita autorizzazione dell'ente proprietario (Agenzia del demanio) alla disponibilità onerosa del bene non è ammissibile nessuna edificazione e, per gli effetti, nessuna sanatoria (art. 32 della legge n. 47 del 1985).

Peraltro, come abbiamo avuto più volte occasione di illustrare sia su queste pagine che in occasione degli eventi seminariali organizzati da diritto all'Ambiente, la circostanza che un immobile ricada anche solo a ridosso di un'area facente parte del demanio marittimo, comporta che la sanabilità dell'opera non può prescindere dalla preventiva acquisizione del parere ex art.32 L.47/85 da parte dell'Autorità preposta alla gestione del vincolo, trattandosi di aree vincolate *ex lege* ai sensi dell'art.142 comma 1 lett.a) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 s.m.i.. Né, come ha chiarito la più consolidata ed autorevole giurisprudenza formatasi sul punto, proprio perché esiste il vincolo è ininfluenza la data di costruzione dell'originario manufatto, dovendo la compatibilità paesaggistica essere valutata al momento del rilascio della concessione edilizia (nella specie, a sanatoria).

Pubblicato il 12 aprile 2009

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net

DOCUMENTI **2009**
INformazione

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)